

Dal 1° luglio, entrano in vigore le nuove tabelle di rivalutazione dei redditi ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.

I nuovi importi sono stati comunicati dall'INPS, con la [circolare 17 maggio 2019, n. 66](#), e per il settore pubblico dalla Ragioneria Generale dello Stato, con [circolare dell'11 giugno 2019, n. 19](#)

Le nuove tabelle saranno valide fino al 30 giugno 2020.

Cos'è

L'assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all'entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.

L'importo dell'ANF è quindi determinato annualmente secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo familiare.

Chi può usufruire dell'assegno

La corresponsione dell'assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta.

Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all'assegno può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.

Cosa c'è da sapere

Per richiedere l'ANF, occorre sapere che:

- lo stesso nucleo familiare può beneficiare di **un solo assegno**
- la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere **comunicate tempestivamente le variazioni** che comportino la cessazione o la rideterminazione dell'importo dell'assegno
- l'assegno è esente dal calcolo delle **ritenute previdenziali e fiscali**, in quanto non concorre alla formazione del reddito
- il diritto all'assegno si **prescrive in cinque anni**. E' quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.

Come richiedere l'assegno

Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all'anno precedente e attestati dalla CU (ex CUD) o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell'ANF con decorrenza al **1° luglio di ogni anno**, utilizzando il

modello “Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)” disponibile sul portale NoiPA.

I modelli di domanda per l’attribuzione o rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare sono disponibili alla pagina “[Modulistica](#)”.

Casi particolari

Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all’interno del nucleo familiare, gli amministratori che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo.

Sospensione dell’assegno

Per tutti i percettori dell’ANF che non rinnovino l’apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla **sospensione dell’assegno** a decorrere dal 1° luglio di ogni anno.

Variazioni

Il richiedente deve comunicare tempestivamente eventuali **variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo**, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell’importo dell’assegno.

Cosa si intende per nucleo familiare?

L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.

E le unioni civili e le convivenze?

Con la [circolare n. 84 del 5 maggio 2017](#) l’INPS aveva dato indicazioni sugli effetti della legge 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto sulle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS, tra cui l’assegno per il nucleo familiare.

In particolare, l’Inps aveva chiarito qual è il nucleo di riferimento per le unioni civili:

- **Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale:** in questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente – che non sia titolare di

posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.

- **Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell'unione nati precedentemente all'unione stessa:** nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto – lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva – garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altra parte dell'unione civile.
- **Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione:** in tale situazione l'assegno potrà essere erogato dall'Istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'art. 252 c.c..

In caso di **scioglimento dell'unione civile**, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione, l'Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda invece le **convivenze**, ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.